

LE SCHEDE DELLO SNALS

LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DOPO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER CORONAVIRUS

Promemoria

1. Partiamo dai doveri di ognuno:

- tutti devono collaborare per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- ognuno assolve ai compiti che il suo ruolo gli assegna;
- va tutelato il diritto alla salute di tutti;
- vanno rispettati i diritti di ognuno.

2. I doveri del collaboratore scolastico (da CCNL/2007)

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti ... di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.

3. Le norme di riferimento

a. Il Ministero Salute (nota 5443 del 22.2.2020) tratta l'argomento in **Pulizia di ambienti non sanitari**, tra cui le Scuole, ma dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

In questi locali verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate:

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Non pare che nelle nostre scuole abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease-malattia e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

b. L'USR Veneto (nota n. 3474 del 28.2.2020) suggerisce che

- *gli " ambienti [siano] adeguatamente trattati dal personale addetto alle pulizie assegnato alle II.SS.AA";*
- *vengano effettuate tutte le azioni necessarie a garantire la pronta pulizia dei locali scolastici, in modo da favorire il regolare rientro degli studenti e del personale a scuola*

4. Conclusioni:

- Sarà utile fornire al personale delle indicazioni precise, puntuali, verificabili. A tutela di tutti. Verosimilmente, quello che può essere fatto dal personale è la pulizia con acqua e detersivi comuni.
- Difficile poter parlare di decontaminazione, di uso di prodotti chimici particolari. Servono persone con preparazione specialistica e che devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI - *filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe...*)
- Le operazioni di pulizia vanno svolte nel normale orario di servizio dal personale addetto.
- Le regole vanno rispettate da tutti ma non si rendano difficili e complicate anche le cose che si possono affrontare e risolvere con un certo buon senso. Siamo solo all'inizio ma si è già sentito di tutto: soluzioni fantasiose, gravose per il personale, al limite dell'arroganza.

Mestre, 1 marzo 2020

pc2sc186Coronavirus

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188.
www.snalsvenezia.it ; snals@snalsvenezia.it

DPCM 1 marzo

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Veneto sono adottate le seguenti misure di contenimento:

omissis

c. **sospensione**, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e **delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;**

Art. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

b. **nelle scuole** di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 3;

c. **nelle pubbliche** amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

d. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 3 presso gli esercizi commerciali;

Art. 4

(Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a. **la modalità di lavoro agile disciplinata** dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

b. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata fino a tutto il mese di luglio dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

c. la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d. i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

OGGETTO: misure organizzative in relazione all'eventuale ripresa delle attività didattiche

Con la presente, in relazione a quanto in oggetto e dando seguito ad analogo invito dell'Assessorato all'istruzione, alla formazione e al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto ricevuto in data odierna, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. affinché vengano effettuate tutte le azioni necessarie a garantire la pronta pulizia dei locali scolastici, in modo da favorire il regolare rientro degli studenti e del personale a scuola, qualora venga revocata dalle Autorità competenti l'Ordinanza n.1-2020 che si richiama ed allega (All.1)., o venga a cessare l'efficacia delle disposizioni ivi contenute.

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler adottare prontamente le misure organizzative, rientranti, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 275/1999, **(1)** nelle competenze delle SS.LL. e afferenti all'autonomia organizzativa, necessarie e funzionali al perseguimento delle finalità di cui trattasi, tra cui si menzionano a mero titolo esemplificativo:

- la strutturazione flessibile dell'orario scolastico delle singole attività nelle prime giornate di apertura delle scuole e di ripresa delle lezioni,
- nonché la turnazione e la rotazione delle classi negli ambienti **adeguatamente trattati** dal personale addetto alle pulizie assegnato alle II.SS.AA.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

(1) Art. 5

Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli

obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Ministero Salute nota 5443 del 22_2_2020

L'epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, **scuole** e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 **devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.**

Per la **decontaminazione**, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e

detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Misure preventive – igiene delle mani

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

Eliminazione dei

Decontaminazione

E' una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 "Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private".

E' una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero.

L'intervento di decontaminazione deve essere effettuato su tutti i presidi riutilizzabili, venuti a contatto con materiale biologico potenzialmente infetto. Deve essere realizzato immergendo gli oggetti in una soluzione disinfettante senza essere preventivamente detersi. Può essere realizzato immergendo gli oggetti in soluzione disinfettante di riconosciuta efficacia contro il virus dell'AIDS.

Destinazione d'uso: l'ul'uso al quale è destinato il dispositivo

secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e nel materiale pubblicitario.

Detergente: Sostanza che diminuisce la tensione superficiale tra la superficie da pulire e lo sporco, favorendone l'asportazione.

Detersione: Procedura meccanica atta ad allontanare una elevata percentuale di microorganismi e di materiale organico ed inorganico.

Disinfettante: Sostanza di natura chimica in grado di distruggere agenti patogeni in fase di sviluppo, con esclusione delle spore batteriche.

Disinfezione: Processo chimico o fisico che riduce il livello di contaminazione microbica in fase vegetativa su materiale inerte, fino a livelli ritenuti di sicurezza.

Dispositivo di Protezione (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio destinato a tale scopo (Art. 74 D. Lgs. 9 Aprile 2008,

n.81)